



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAZZILLO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4517/10 depositato il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 4/12/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:



Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4517/10

UDIENZA DEL

10/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

308/10/11

PRONUNCIATA IL:

10/11/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22/11/11

Il Segretario


Cariello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. [REDACTED] dirigente in pensione dell' [REDACTED], presentava in data 11-03-05 all'Ufficio delle Entrate di Roma 4 istanza di rimborso della maggiore ritenuta alla fonte IRPEF operata dall'anno 1999 al 2001, da [REDACTED] - suo datore di lavoro-, sulla corresponsione della rendita vitalizia, erogata da [REDACTED], a fronte di una polizza assicurativa.

Avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla anzidetta istanza di rimborso (della maggiore ritenuta IRPEF di € 18.762,28=, operata dal sostituto di imposta [REDACTED] sulla liquidazione del residuo capitale del 50% del capitale accumulato nella propria posizione assicurativa-previdenziale), il contribuente presentava ricorso eccependo la illegittimità del diniego di rimborso. Riteneva che, trattandosi di reddito di capitale, la tassazione al 31,15% applicata era errata perché, nella fattispecie andava applicata la semplice ritenuta a titolo di imposta del 12,50% , prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 26-09-85, e, quindi, la maggiore ritenuta IRPEF andava rimborsata. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso.

L'Ufficio in data 13-07-06 si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente, adducendo la natura pensionistica della somma corrisposta perché la



ragione causale sottostante era quella di garantire un'integrazione del trattamento pensionistico. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Il contribuente presentava una memoria in data 23-10-09 ribadendo le proprie argomentazioni e citando sentenze favorevoli ai contribuenti. Pertanto, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La CTP di Roma, Sez. n. 12, con sentenza n. 4 del 5-11-09 accoglieva il ricorso e dichiarava assoggettabili alla tassazione del 12,50% le somme erogate dal [REDACTED] al contribuente e compensava le spese. I giudici di prime cure ritenevano che nella fattispecie si rendeva applicabile la ritenuta del 12,50%, in sostituzione di quella maggiore del 31,15% applicata dal sostituto, in quanto le somme riscosse dovevano essere considerati redditi di capitale, ai sensi dell'art. 41, lett. g-quater del TUIR (ora art. 44, lett g-quater), il quale prevedeva che "Sono redditi di capitale...i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione".

Avverso tale decisione, proponeva appello l'Ufficio ritenendo che i primi giudici avevano deciso che le somme in questione dovevano essere considerate come reddito di capitale, ma non avevano fornito alcuna giuridica spiegazione al proprio operato e non si erano pronunciati sulla mancata prova da parte del ricorrente rispetto all'origine delle somme erogate dal

Fondanel. L'Ufficio non riteneva che le somme in questione potessero considerarsi redditi di capitale, in quanto dipendevano da contratti di assicurazione sulla vita assoggettabili alla disciplina dell'art. 6 della legge n. 482/85.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene l'appello fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Preliminarmente, il Collegio, rileva che, neppure in sede di appello, il contribuente ha fornito la prova, sebbene onerata ex art. 2697 c.c., dell'effettiva stipula di contratti di assicurazione a fondamento dell'invocato regime fiscale. Inoltre, il Collegio rileva che [redacted] aveva stipulato con [redacted] una polizza assicurativa in favore dei dirigenti contro il rischio della vita e di invalidità permanente. Successivamente, sulla base di un accordo sindacale tra la società stessa e la [redacted], al trattamento assicurativo si era aggiunto anche un trattamento previdenziale, con l'istituzione di un apposito [redacted]. Sempre in seguito ad un accordo sindacale, il [redacted] veniva trasferito in un altro fondo di previdenza [redacted] autonomo rispetto all'Ente originario, per cui coloro che erano in precedenza iscritti al vecchio [redacted] venivano automaticamente trasferiti nel [redacted] dove è confluito anche il [redacted]. In occasione della cessazione dal servizio il contribuente, nel TFR, veniva assoggettato da parte del sostituto

all'aliquota del 31,15%, mentre riteneva applicabile l'aliquota del 12,50%.

Il Collegio rileva che, in conformità ai principi affermati di recente dalla Corte di Cassazione a SS.UU. la tassazione con aliquota del 12,50% spetta solamente per il rendimento derivante dall'investimento dei contributi sui mercati finanziari, come risultante da apposita certificazione rilasciata da [REDACTED]. Il trattamento agevolato di cui sopra non spetta quando il "rendimento" risultante dalle certificazioni rilasciate da [REDACTED], in quanto costituito da somme riconosciute ai dipendenti a titolo di prestazioni di previdenza complementare in attuazione di accordi contrattuali, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per poter qualificare le prestazioni erogate da [REDACTED] e maturate nel [REDACTED] come prestazioni in forma capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione assoggettabile alla disciplina dell'art. 6 della legge n. 482/85. Viceversa dette prestazioni, nella misura in cui sono maturate in fondi a contribuzione diretta, sono imponibili con la medesima aliquota applicata al T.F.R.. Già con Risoluzione n. 186/E del 25-07-07 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso ha escluso l'applicabilità del beneficio della tassazione al 12,50%, riservata ai redditi di capitale; tipologia reddituale cui l'erogazione in oggetto deve ritenersi del tutto estranea

in mancanza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione. Infine, il Collegio osserva che la Corte di Cassazione, a Sezioni Riunite, con sentenza n. 13642 del 22-06-2011, ha precisato che "l'applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 12,50%, prevista per i redditi di capitale, trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall'investimento sul mercato, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscano il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale". Nel caso in esame, invece, le somme corrisposte non sono frutto dell'investimento sui mercati finanziari.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna la parte soccombente al pagamento di € 750,00= (settecentocinquanta/00) per spese di giudizio.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella seduta del 10 novembre 2011.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE